

N. R.G. 136/18

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZ. DISTACCATA DI PORTOFERRAIO**

in persona della dott.ssa Elisabetta Carta, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 136 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente

TRA

SOCIETA' NAREGNO DI BARTOLINI ELBA & C. SNC, CF 00630930493, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Livorno, via Magenta n. 13, presso lo studio dell'avv. Massimo Girardi (CF GRRMSM43M27I177B) che la rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione,

ATTORE

contro

CORRIERE ELBANO S.R.L., P.IVA n. 01405530492, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e **MASSIMILIANO CORDEDDU** (C.F. CRDMSM75L11H766H), elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, presso lo studio degli avv.ti Daniele Vecchi (C.F. VCCDNL66B11G388J), Emanuele Grippo (C.F. GRPMNL74C26H501L) e Chiara Vedovati (C.F. VDVCHR80B41F205B) che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giuste procure alle liti redatte su fogli separati

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 23 gennaio 2020 da intendersi interamente riportato e trascritto.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere <la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale <consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la



ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. *per relationem* (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.

Il legale rappresentante della società attrice, premesso di far parte dell'Associazione Albergatori Isola d'Elba, ha evidenziato che la predetta associazione, con un accordo intervenuto nel corso dell'anno 2010, aveva dato vita alla società Blu Navy, compagnia di navigazione che opera nella tratta Piombino-Portoferraio svolgendo servizio trasporto merci e passeggeri, attuando una politica di forte riduzione dei prezzi ed inserendosi nel mercato dominato per anni dalle Compagnie Moby Spa e Toremar Spa.

Premesso che l'amministratore delegato di quest'ultima era divenuto proprietario in data 14/10/15 di tutte le quote societarie della testata giornalistica “Corriere Elbano Srl”, assai diffuso sul territorio elbano, nonché consegnato gratuitamente sulle navi Toremar e Moby, parte attrice ha rappresentato che il Corriere aveva dato avvio alla rubrica “mystery client” in cui un giornalista in incognito, dopo aver soggiornato in una struttura alberghiera, scriveva una recensione restando del tutto anonimo.

Premesso che la società attrice svolgeva attività alberghiera sotto l'insegna “Hotel Residence Le Acacie”, ha lamentato che il 14/08/17 sul sito internet del Corriere Elbano ed il giorno 15 successivo sulla prima pagina dell'inserito cartaceo, era apparso un articolo dal titolo “hotel Residence Le acacie: un quattro stelle che ne vale due” con cui veniva descritto il residence con frasi sprezzanti e dispregiative.

Ha lamentato che l'articolo citato, dal contenuto non veritiero e fortemente diffamatorio aveva arrecato ingenti danni alla struttura alberghiera tanto che numerose erano state le richieste di rassicurazione da parte di importanti operatori turistici con i quali la società attrice aveva in corso delle collaborazioni, tra cui Alpitour.

Ha quindi lamentato che il giorno 15/09/17 sul sito web del periodico era comparso un nuovo articolo collegato al precedente dal titolo “e alle Acacie crolla il tetto del market” a firma del direttore del giornale Massimiliano Cordeddu, fortemente diffamatorio tanto da spingere il legale rappresentante della società attrice a sporgere formale querela.



Ha evidenziato che il Cordeddu era il direttore del Corriere Elbano al momento della pubblicazione dell'articolo e, pertanto, doveva considerarsi responsabile per omesso controllo anche in considerazione del fatto che l'autore dell'articolo era rimasto anonimo.

Ritenuto che le opinioni espresse nel primo articolo, diffamatorie, false e prive di fondamento, costituissero lesione dell'immagine della società attrice, ha lamentato che la pubblicazione dello stesso aveva causato danni di natura patrimoniale e non, ha concluso chiedendo: ritenere e dichiarare il "Corriere Elbano Srl" ed il suo direttore Massimiliano Corbeddu responsabili di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla società attrice a causa dell'articolo del 14-15/08/17, condannarsi gli stessi al risarcimento dei danni da liquidarsi nella somma di € 500.000,00 o in quella accertata in corso di causa nonché alla corresponsione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48, ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza sulle principali testate diffuse sul territorio elbano nonché sui siti internet delle medesime.

Si sono costituiti in giudizio il Corriere Elbano ed il Direttore Massimiliano Cordeddu evidenziando che i fatti narrati nell'articolo in questione nonché le espressioni utilizzate per esprimere le valutazioni critiche del Mystery Client, erano tutt'altro che diffamatorie, rientrando a pieno diritto nel legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica e riflettendo l'esperienza realmente vissuta dal giornalista in visita a Le Acacie.

Hanno dedotto che parte attrice non aveva né dimostrato il nesso causale tra la pubblicazione dell'articolo ed il danno né il danno patito.

Hanno quindi evidenziato che il Mystery Client, la cui identità per ovvie ragioni non poteva svelarsi, veniva di volta in volta scelto da Corriere Elbano tra una rosa di giornalisti qualificati ed esperti dotati delle competenze e l'esperienza per valutare la rispondenza dei servizi offerti dalle strutture che visitano agli standard del settore e che la predetta rubrica rientrava nel progetto editoriale, annunciato a giugno 2016, che mirava alla realizzazione di una guida critica dell'Elba, animata dalle finalità di promozione e sviluppo del turismo dell'Elba, per favorire la diffusione delle *best practices* tra gli operatori del settore.

Hanno rappresentato che partire dall'estate 2016, ogni struttura recettiva elbana era perfettamente a conoscenza del progetto editoriale della Testata e così dell'opportunità di essere visitata dal Mystery Client di turno per essere recensita, compresa l'attrice, che non poteva dolersi per la segnalazione di un cliente qualificato che aveva ritenuto non all'altezza delle aspettative l'esperienza realmente vissuta in occasione della visita presso la struttura nel mese di giugno 2017.

Hanno quindi evocato l'esimente del diritto di critica ed il rispetto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per l'operatività della scriminante: *a) la verità oggettiva della notizia pubblicata; b)*



l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); c) la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza).

Hanno anche dedotto che il Mystery Client aveva segnalato anche i “pro” che aveva apprezzato: l'ingresso, con vialetti e piante, la cortesia del personale di reception, la hall del bar completamente rinnovata, la piscina olimpionica, l'ampiezza e le tettoie del parcheggio, la pulizia delle lenzuola, la prossimità della spiaggia attrezzata.

Hanno poi affermato che l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge n. 47 del 1948, nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, presupponeva l'accertamento della sussistenza, a carico del direttore responsabile, di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione. Essa pertanto non poteva essere comminata ove la responsabilità del direttore responsabile fosse dichiarata per omesso controllo colposo della pubblicazione, e non per concorso doloso nel reato di diffamazione” (Cass. n. 16054/2015, Cass. n.14485/2000, Cass. n. 9672/1997).

Hanno concluso per il rigetto della domanda attorea e per la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.

La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale e all'udienza del 23 gennaio 2020, precisate le conclusioni, il giudice ha trattenuto la causa a sentenza previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

La domanda attorea è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.

E' noto che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore e della reputazione di un soggetto solleva una questione delicata, in quanto ha ad oggetto il bilanciamento tra due diritti costituzionalmente tutelati: il diritto di cronaca, per il quale “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (art. 21, 1° comma Cost.), e il diritto all'onore, che rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'art. 2 Cost.

Nell'ottica di bilanciamento dei predetti principi, la giurisprudenza ha elaborato i limiti di operatività del diritto di cronaca, oltre i quali non opera la scriminante per il reato di diffamazione: la verità della notizia, la sua rilevanza sociale e la continenza dell'esposizione.

Si osserva inoltre, preliminarmente che in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto



di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione

Ciò premesso, quanto al requisito della verità, la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile (Cass. Civ. sent. n. 9458/13).

Nel caso sub iudice parte attrice non ha contestato specificamente i fatti contenuti nell'articolo (salvo che per le prenotazioni) né ha negato che le fotografie di cui all'articolo rappresentassero parti della struttura, limitandosi ad allegare che si trattava di "fotografie di dettagli" che non offrivano una visione complessiva della struttura e della stanza.

Il requisito della verità putativa può dirsi quindi rispettato nella fattispecie in esame così come quello della pertinenza, ossia il profilo della sussistenza dell'interesse pubblico all'informazione, trattandosi della recensione di una struttura recettizia operante sul mercato e sussistendo quindi l'interesse della categoria dei consumatori a conoscere lo standard qualitativo delle strutture suddette.

Quanto al requisito della continenza costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui *"in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni"*. (Cass. Civ. sent. n. 27592/19).

Ancora : *"in tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione"* (Cass. Civ. sent. n. 29640/17).



In sostanza in tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo va valutato sulla base di un giudizio complessivo, con riferimento ad alcuni elementi, quali l'accostamento e l'accorpamento di notizie, l'uso di determinate espressioni, il tono complessivo e nel quale, tuttavia, *“il titolo può assumere una specifica valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sè, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione”*; (Cass. Civ. ord. n. 12012/17).

Tutto ciò premesso ritiene questo Giudice che l'articolo in questione non rispetti il requisito della continenza e che nel caso di specie non possa quindi operare la scriminante del diritto di cronaca o di critica.

In primo luogo si osserva che già il titolo stesso dell'articolo “Hotel Residence le Acacie: “un quattro stelle che ne vale due” esprime un'affermazione chiara e compiuta che per la sua perentorietà risulta sicuramente idonea a fuorviare i lettori più frettolosi in ordine alla circostanza che la struttura non offra la qualità corrispondente ad una valutazione quattro stelle ma debba addirittura essere declassato ad un due stelle.

Non solo, le espressioni utilizzate dall'autore dell'articolo contengono toni allusivi, insinuanti, decettivi, accostamenti suggestionanti ed il tono complessivo appare sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato.

Tra tali espressioni si evidenziano le seguenti: “non si può nemmeno dire che viva di ricordi”, “l'insegna posta sulla costruzione è decisamente sgraziata e old-fashioned ma si vede sicuramente dalla luna”, “e poi verrebbe da dire non aprite quella porta”, “sedie mezze rotte e con un passato forse glorioso e divanetti impolverati e porte scure che ricordano le estati in colonia con la parrocchia”, “una zanzara spiacciata sulla porta è ormai un fossile”, “le lenzuola viva Dio sono pulite e stirate”, la colazione viene servita “in una serra si sul mare ma con vista sbarrata dalla siepe la privacy se non altro è salvaguardata!”, il caffè viene servito “in un bicchiere di plastica bianca a 0.99 per cento pezzi in pratica quelli delle feste delle medie ma di qualche decennio fa”.

In sostanza l'autore dell'articolo non si limita a descrivere in modo oggettivo le eventuali mancanze o i difetti riscontrati ma usa espressioni allusive, insinuanti, eccessivamente sdegnate e scandalizzate da risultare fortemente diffamatorie e non rispettose del criterio della continenza.



Deve quindi riconoscersi la responsabilità per diffamazione a mezzo stampa del Corriere Elbano S.r.l. e del direttore all'epoca dei fatti, Massimiliano Cordeddu per l'omesso controllo.

Come è noto, difatti, “la responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza "ex post" sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l'assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti” (Cass. Civ. sent. n. 10252/14).

In sostanza il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido col giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderà a titolo di colpa), come nel caso di specie, quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel delitto di diffamazione, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (nel qual caso risponderà a titolo di dolo), anche in considerazione del fatto che l'autore dell'articolo risulta anonimo.

Quanto ai danni risarcibili ritiene questo Giudice non abbia allegato e provato il danno patrimoniale per il quale ha chiesto di essere risarcito: non risulta che alcun cliente abbia disdetto la prenotazione, né vi è alcun riferimento ad un'eventuale contrazione del fatturato conseguente alla pubblicazione dell'articolo.

La relativa domanda deve quindi essere rigettato non essendo stato provato e allegato che l'attrice abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da mancato guadagno.

Deve invece essere accolta la domanda proposta dall'attrice di risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno all'immagine, quale conseguenza immediata e diretta della pubblicazione dell'articolo in questione.

Sul punto si osserva che la Suprema Corte ha chiarito che “*in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima*” (Cass. Civ. ord. n. 25420/17).

Ancora: “*in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo,*



come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale" (Cass. Civ. sent. n. 13153/17).

Nel caso sub iudice tenuto conto che l'articolo in questione è stato sia pubblicato sul sito internet del Corriere Elbano nonché nella versione cartacea che veniva distribuita gratuitamente sulle motonavi Toremar e Moby, ed è stata quindi letto da un numero rilevante di persone, che la riproduzione è avvenuta nelle giornate del 14 e 15 agosto e quindi nel periodo di massima affluenza turistica sull'isola d'Elba che è notoriamente ambita meta di viaggi vacanze, tenuto conto del contesto sociale, si ritiene equo liquidare il danno predetto nella misura di € 10.000,00 calcolato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48 si osserva che in virtù della norma in questione persona offesa dal reato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del c.p., comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato (Cass. Civ. sent. n. 29640/17).

Tale sanzione presuppone tuttavia la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può esserlo, invece, al direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione (Cass. Civ. sent. n. 16054/15)

Non sussistendo la prova del concorso doloso del direttore ma esclusivamente la sua responsabilità per omesso controllo, la domanda di condanna alla predetta sanzione deve essere rigettata.

Deve infine accogliersi la domanda di pubblicazione della predetta sentenza ex art. 120 c.p.c sulle principali testate diffuse sul territorio elbano e sui siti internet delle medesime testate potendo la pubblicità della decisione di merito contribuire a riparare il danno.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda e della notevole differenza tra quanto richiesto e quanto liquidato sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. - In parziale accoglimento della domanda attorea condanna il Corriere Elbano Srl e Massimiliano Cordeddu, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale da



diffamazione a mezzo stampa e internet in relazione all'articolo del 14-15/08/17 pubblicato sul sito internet del Corriere Elbano e sul formato cartaceo dal titolo "Hotel Residence le Acacie: un quattro stelle che ne vale due" che si liquidano equitativamente in € 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

2. - Condanna i convenuti alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c sulle principali testate diffuse sul territorio elbano e sui siti internet delle medesime testate.
3. - Rigetta nel resto.
4. - Spese compensate.

Portoferraio, 27 marzo 2020.

Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta .

